

REGOLAMENTO (CE) N. 3519/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 6 e l'articolo 21, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è così modificato :

considerando che l'applicazione del principio di proporzionalità rende necessario modificare immediatamente alcune norme del regime di appuramento dei titoli rilasciati, in presenza di particolari condizioni; che il ritardo con cui viene fornita la prova dell'utilizzazione di tali titoli deve essere soggetto a sanzioni differenziate a seconda che l'utilizzazione dei titoli sia completa o parziale;

1) All'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, l'importo « 25 ECU » è sostituito dall'importo « 100 ECU ».

2) All'articolo 33, paragrafo 5, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente :

« a) se il titolo è stato utilizzato nel periodo di validità, tenendo conto della tolleranza per difetto, si procede all'incameramento del 15 % del totale della cauzione indicato nel titolo, a titolo di deduzione forfettaria; ».

3) All'articolo 44, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente :

« 6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo che precede il rilascio previsto per le domande relative ad alcuni prodotti, è stato adottato un provvedimento particolare che osta al rilascio dei titoli.

considerando che l'applicazione delle norme in materia di costituzione delle cauzioni per il rilascio dei titoli di importazione, di esportazione e di prefissazione comporta, per operazioni relative a importi ridotti, oneri amministrativi ingiustificati, vista la loro scarsa entità; che appare pertanto auspicabile una modulazione del regime in vigore;

Nessun provvedimento particolare, successivo alla scadenza di detto periodo, può impedire il rilascio di uno o più titoli per la gara di cui trattasi, purché il richiedente abbia rispettato le condizioni seguenti :

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario rendere più rigorose le condizioni del rilascio dei titoli richiesti ai fini di una procedura di gara indetta in un paese terzo importatore;

a) aver presentato i documenti idonei a giustificare le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma,

b) aver fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario,

c) aver presentato il contratto ovvero,

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93⁽⁴⁾;

d) qualora sia stata giustificata l'assenza del contratto, aver presentato la documentazione comprovante gli impegni assunti con le controparti, compresa la conferma, rilasciata dalla sua banca, dell'apertura di un credito documentale irrevocabile, concesso dall'istituzione finanziaria dell'acquirente e relativo alla fornitura convenuta,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

e) aver costituito la cauzione prescritta per il rilascio del titolo.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19.

Il titolo o titoli sono rilasciati soltanto per il paese di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi recano l'indicazione della gara.